

Statuto

ALLEGATO	"E"	AL
N.	56845	DI REP
E AL N.	25095	DI RACC.

Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena" in breve anche "Associazione OCC Commercialisti Associati".

Art. 2 – Sede

La sede dell'Associazione in Parma (PR), attualmente in viale Mentana n. 45, presso la sede di ODCEC di Parma, o in altro luogo sempre in Comune di Parma che sarà stabilito con deliberazione dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Scopi

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, si propone di promuovere la costituzione e l'organizzazione di un organismo di composizione per la gestione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012, e successive modificazioni ed integrazioni, comune a tutti gli enti associati in forza delle previsioni contenute nell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

L'Associazione si propone altresì di:

- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali, convegni di studio e giornate formative sulla materia del sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali nonché convegni di studio e giornate formative sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, crisi dell'impresa, diritto processuale civile, economia aziendale, diritto tributario;
- creare utili sinergie tra gli associati anche per fornire servizi multidisciplinari a favore degli iscritti agli albi professionali e a terzi;
- rappresentare gli associati presso le istituzioni, enti pubblici o privati, in tutte le iniziative di comune interesse per favorire lo sviluppo e l'affermazione delle tecniche di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse od accessorie.

Art. 5 – Associati

Possono far parte dell'Associazione gli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le domande di ammissione saranno esaminate dall'Assemblea che delibererà sull'accoglimento delle medesime, motivando in caso di diniego.

Gli associati sono tenuti a versare le somme stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione all'atto della loro ammissione e anno per anno.

Ciascun associato mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa ed economica per tutto quanto non è di competenza dell'Associazione.

Art. 6 – Recesso

Ogni associato può recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 7 – Esclusione

Gli Associati che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo con lettera di sollecito, non provvedano al versamento del contributo determinato a norma dell'art. 8 del presente Statuto, a giudizio insindacabile dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con esclusione dal voto dell'Associato della cui esclusione si tratta, potranno essere esclusi dall'Associazione. Essi non possono ripetere quanto versato.

Art. 8 – Contribuzioni

I contributi a cui sono tenuti gli Associati per il funzionamento dell'Associazione sono deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo in base al conto preventivo che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo stesso, prevedendo che i contributi dovuti dagli associati siano commisurati in ragione del numero degli iscritti ai rispettivi Ordini professionali. Le quote contributive devono essere versate da chi intende aderire per la prima volta e da tutti gli associati entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

Art. 9 – Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione. All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché riserve o capitale durante la durata della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia l'1 (uno) gennaio e scade il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare. Il primo esercizio chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

Art. 11 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori.

Tutti i componenti degli Organi al momento della loro nomina devono essere iscritti ad un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e non devono avere subito sanzioni disciplinari non ancora oggetto di riabilitazione. Nel caso in cui nel corso dell'incarico venga aperto a loro carico un procedimento disciplinare del fatto dovrà essere immediatamente notiziato il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 – Assemblea degli associati - Composizione

Hanno diritto di partecipare all'assemblea degli associati i Presidenti dei Consigli degli Ordini professionali. I presidenti possono farsi rappresentare in assemblea da un componente del Consiglio dell'Ordine associato tramite delega scritta.

Art. 13 – Assemblea degli associati - Funzioni

L'assemblea degli associati:

- approva, entro il 30 settembre, il conto preventivo dell'esercizio successivo. Il conto preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, è consegnato al Collegio dei Revisori almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la loro approvazione da parte dell'assemblea;
- approva, entro il 31 marzo, il rendiconto dell'esercizio precedente. Il conto consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, è consegnato al Collegio dei Revisori almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la loro approvazione da parte dell'assemblea;
- approva la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente predisposta dal Consiglio Direttivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il suo Presidente;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori e il suo Presidente;
- delibera le direttive di ordine generale dell'Associazione e su ogni argomento inerente alla gestione straordinaria sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera le modifiche del presente statuto;
- delibera sulle richieste di adesione pervenute all'associazione;
- delibera sullo scioglimento, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- nomina il Collegio dei probiviri composto da tre membri.

Art. 14 – Assemblea degli associati - Riunioni

Le riunioni dell'assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, in prima e in seconda convocazione, sono convocate dal Presidente, almeno due volte all'anno con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, spedito per posta od inoltrato a mezzo fax, Pec o per telegramma ovvero con altri mezzi elettronici o telematici, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea deve essere altresì convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo degli associati.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente più della metà degli Associati ed in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea con delega conferita per iscritto.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. L'assemblea convocata in seduta straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da un componente del Consiglio stesso che lo sostituisce e ne fa le veci.

L'assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Le riunioni dell'assemblea vengono fatte constare da verbali trascritti sull'apposito libro; la verbalizzazione dell'assemblea spetta al Segretario dell'Associazione o in mancanza ad altro soggetto nominato dall'assemblea ovvero da un Notaio. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal presidente dell'Assemblea.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) a 7 (sette) componenti nominati dall'assemblea ordinaria. Essi durano in carica quattro esercizi e comunque fino al 28 febbraio dell'anno di insediamento dei Consigli Direttivi degli Ordini Territoriali.

La carica di Consigliere non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, con avviso spedito per posta od inoltrato a mezzo fax, Pec o per telegramma ovvero con altri mezzi elettronici o telematici, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale o anche altrove.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione di insediamento, nomina il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Al Consiglio Direttivo spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione

dell'Associazione. Esso può sottoporre all'assemblea degli associati ogni argomento inerente alla gestione straordinaria qualora lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- pianifica ed organizza le attività dell'Associazione;
- predisporre il rendiconto e il conto preventivo;
- determina la quota annuale che ciascun Associato è tenuto a versare all'Associazione;
- determina la quota che ciascun nuovo Associato è tenuto a versare all'Associazione all'atto della sua ammissione;
- predisporre una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea;
- predisporre i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
- delibera sulla stipula dei contratti ed in generale sull'attività negoziale ritenuta utile per il perseguimento degli scopi dell'associazione.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea ovvero all'atto della costituzione dell'associazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione innanzi a terzi. La rappresentanza e i poteri di firma possono essere delegati dal Presidente al vicepresidente del Consiglio Direttivo o ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale conferendo mandato alle liti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo e in casi di eccezionale urgenza e necessità può compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare il Consiglio direttivo per la relativa ratifica.

Art. 17 – Segretario

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione di ogni riunione o deliberazione ad eccezioni di quelle per l'assunzione delle quali è richiesta la presenza di un Notaio. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli associati ed organizza gli uffici amministrativi dell'Associazione.

Il Segretario è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni da un ufficio di Segreteria che resta altresì a disposizione degli associati per fornire assistenza e informazioni relative agli scopi istituzionali dell'Associazione.

Art. 18 – Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea – che sceglie tra costoro il Presidente - tra professionisti iscritti all'albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili degli ordini associati. I revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e possono effettuare, anche individualmente, controlli sulla contabilità dell'Associazione.

Il collegio dei revisori predisporre annualmente una dettagliata relazione sul rendiconto e un parere sul conto preventivo da depositarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il collegio dei revisori resta in carica per quattro esercizi e comunque fino al 28 febbraio dell'anno di insediamento dei Consigli Direttivi degli Ordini Territoriali.

Art. 19 – Compensi

Per quanti ricoprono cariche negli Organi dell'associazione non sono previsti compensi.

Art. 20 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea nella stessa adunanza delibera la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 62 del 23 dicembre 1996, salvo differente destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Funzionamento

Le norme relative al funzionamento dell'Associazione ovvero le norme inerenti all'esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Il regolamento interno dell'Associazione conterrà norme riguardanti il caso del commissariamento di uno o più Ordini Territoriali e adotterà regole specifiche per la nomina e il funzionamento degli organi dell'Associazione durante il periodo del commissariamento.

Art. 22 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi Organi saranno rimesse alla competenza del collegio dei Probiviri.

Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza alcuna formalità procedurale e il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di leggi vigenti in materia.

F.to: Angelo Anedda.

F.to: Bruno Bartoli.

F.to: Carleugenio Lopedote.

F.to: Alessandro Clo'.

F.to: Carlo Maria Canali.